

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 17

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

VINCENZO D'ANNA

Trasmessa dal Tribunale di Roma

il 28 febbraio 2018

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 7 marzo 2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI

Ufficio 16°

Tel. 06_38792244 * Fax 06_38792250

e_mail: @giustizia.it

OGGETTO: PROC. PEN. C\VD'ANNA VINCENZO.

N. 50394/16 RNR

N. 9731/17 GIP

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE; OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI
ARCHIVIAZIONE; ORDINANZA GIP DI TRASMISSIONE ATTI AL SENATO DELLA
REPUBBLICA PER EVENTUALE APPLICAZIONE DELL'ART. 68 COST.**

ALLA PRESIDENZA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PALAZZO MADAMA
ROMA


Per l'ulteriore corso, giusto quanto disposto con ordinanza del GIP dott.ssa Tamara De Amicis in data 20 febbraio 2018, si trasmettono in copia gli atti indicati in oggetto.

Si segnala che l'allegato "A" dell'incarto, pur contenendo le copie dei DVD relativi alle trasmissioni televisive, non contempla anche la copia del "Blu-ray" poiché questo Ufficio non dispone delle attrezzature tecniche idonee alla duplicazione di detto supporto ottico.

Gli atti e la documentazione in originale restano custoditi presso questa Sezione GIP a disposizione della Commissione per le Autorizzazioni a Procedere.

Con l'occasione, distinti saluti.

Roma, 28 febbraio 2018



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Leonardo di Carlo

48

N° 50394/2016 R.G.N.R.
N° 9731/2017 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ufficio 16

ORDINANZA DI RIGETTO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
e di contestuale
TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL SENATO della REPUBBLICA
(art. 409 c.p.p., art. 3 legge 20 giugno 2003, n. 140)

Il G.I.P., dott.ssa Tamara De Amicis,
esaminata la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nel procedimento a carico di D'ANNA Vincenzo, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 26.7.1951, Senatore;
letti gli atti del procedimento penale sopra indicato e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30.1.2018;
rilevato che dall'atto di querela emerge che nel corso della seduta del Senato della Repubblica del 2 ottobre 2015, all'esito di una contestazione rivolta al Presidente dalla querelante, Senatrice LEZZI Barbara, per asserita violazione delle regole che disciplinano le sedute, il Senatore Vincenzo D'Anna esprimeva disapprovazione per le parole della Lezzi compiendo un gesto disgustoso mimante il sesso orale (si riporta l'atto di querela: *"in particolare, il Sen. D'Anna, in piedi, indica con entrambe le mani i propri genitali, mimando palesemente il gesto che l'interlocutore avrebbe dovuto abbassare il capo verso le sue parti intime"*);
rilevato che, sempre per quanto emerge dall'atto di querela, il gesto è stato ben percepito, nella sua sconcezza, anche da molti altri senatori, pure appartenenti a partiti politici diversi da quello dell'esponente, i quali *"hanno ripetutamente e in maniera concitata incalzato il Senatore affinché esso prestasse le dovute scuse alla sottoscritta"* (ancora, dall'atto di querela);
rilevato che la descritta condotta contestata al Senatore D'Anna rappresenta, ad avviso della querelante, oltretutto l'antecedente logico di successive condotte diffamatorie ai danni della Senatrice Lezzi, poste in essere dall'indagato mediante il rilascio di interviste in varie trasmissioni televisive nel corso delle quali, a "giustificazione" del proprio gesto, il Senatore pronunciava espressioni lesive della onorabilità della querelante (Matrix, trasmissione andata in onda sull'emittente Canale 5, la cui intervista è stata ulteriormente rilanciata dal Senatore mediante "condivisione" sul proprio profilo facebook in data 7.10.2015, e poi ancora su Sky TG24 e Agorà: *"La Lezzi? Si sentiva Santa Maria Goretti ma faceva le boccacce con un atteggiamento che non è senatoriale"*); ulteriormente, in data 16.10.2015 il Senatore D'Anna "condividendo" sul suo profilo personale facebook la pagina *"Lezzi bugiarda. Dimissioni subito"*; infine, durante un'intervista

1

48

rilasciata alla trasmissione televisiva *Domenica live*, trasmessa dall'emittente Canale 5 affermava che la Lezzi "faceva il gesto che ho mimato, cacciando la lingua all'oratore";
rilevato che la richiesta di archiviazione del pubblico ministero è fondata sulla insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio della funzioni parlamentari, come sancita dall'art. 68 della Costituzione e come ulteriormente declinata nelle previsioni della legge 20.6.2003, n. 140, in un modo estremamente ampio;
rilevato che i fatti contestati al Senatore Vincenzo D'Anna non attengono ad una delibera parlamentare;
ritenuto che il caso di specie non sia sussumibile nella previsione di cui all'art. 3 comma 1 della legge 140/2003 non ricorrendo i presupposti della prima parte dell'articolo ("L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione), ma dovendosi altresì escludere la riconducibilità delle affermazioni del Senatore D'Anna a fattispecie "di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento", tali non potendosi ritenere le affermazioni diffuse con il mezzo della stampa al solo fine di 'giustificare' un proprio gesto oggettivamente sconcio, che davvero nulla ha a che fare con la dialettica politica, per il quale il Senatore D'Anna è stato censurato disciplinarmente dalla camera di appartenenza;
ritenuto che per le suddette considerazioni il fatto dovrebbe essere sottoposto al vaglio dibattimentale affinché sia chiarito, nel contraddittorio delle parti e mediante l'analisi puntuale dei filmati acquisiti (che, secondo la querelante, sarebbero stati anche oggetto di manipolazione), l'esatto tenore della condotta dell'indagato, che allo stato appare diffamatoria;
ritenuta la completezza delle indagini;
ritenuto, tuttavia, che la formulazione dell'imputazione non può essere ordinata in via immediata, ostandovi il disposto dell'art. 3, comma 4 della legge 140/2003, avendo il pubblico ministero prospettato l'applicabilità dell'art. 68 Cost;
ritenuto, pertanto, di dover ordinare la formulazione dell'imputazione subordinatamente alla deliberazione della camera di appartenenza dell'indagato D'ANNA Vincenzo, previa trasmissione degli atti al Senato della Repubblica affinché valuti se le contestazioni di cui all'atto di querela possano essere o meno oggetto di sindacato da parte dell'Autorità giudiziaria;

P.Q.M.

visto l'art. 3, comma 4, legge 20 giugno 2003, n. 140,
dispone la trasmissione di copia degli atti del procedimento al Senato della Repubblica affinché deliberi se nel presente procedimento sia applicabile l'art. 68 della Costituzione;
visto l'art. 3, comma 5, legge 20 giugno 2003, n. 140,
dispone la sospensione del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Roma, 20.2.2018

Deputato oggi

21/2/2018

Il G.I.P.
Tamara De Amicis

2